



Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma, 24 Febbraio 2012

Il Procuratore Federale, acquisiti gli atti dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in data 13 settembre 2010, espletata l'indagine in sede disciplinare e valutati complessivamente gli esiti di una serie di ulteriori ed autonomi procedimenti disciplinari aventi analogo oggetto, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

1. il sig. **ROBERTO BETTEGA**, all'epoca dei fatti, vice presidente della F.C. Juventus S.p.A.,
 - per aver conferito, a mezzo di scrittura privata del 15.7.2005 e non con l'utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C., mandato all'Agente sig. Fortunato Candido per la conclusione del contratto di cessione del calciatore sig. Enzo Maresca dalla F.C. Juventus S.p.A. alla Sevilla del 15.7.2005, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto lo stesso sig. Fortunato Candido era l'agente di fatto del calciatore, nonché per aver retribuito lo stesso agente del calciatore, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, dell'art. 10, commi 1 e 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all'1.2.2007, anche in relazione all'art. 15, comma 1, dello stesso regolamento;
 - per aver conferito incarico all'agente di calciatori sig. Oscar Damiani per il prolungamento del contratto con il calciatore Ulien Ruddy Lilian Thuram a mezzo di dichiarazione debitoria del 22.7.2005 e non con l'utilizzo degli appositi moduli predisposti dalla Commissione Agenti di calciatori con relativo deposito o invio

alla predetta Commissione, con le modalità e le forme prescritte dal Regolamento Agenti, in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. previgente, in relazione all'art. 10, comma 1, del Regolamento Agenti FIGC in vigore fino all'1.2.2007,

- per aver conferito mandato all'Agente Giuseppe Bonetto per la trattativa relativa al tesseramento del calciatore ZAMBROTTA GIANLUCA, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi del medesimo Agente con l'Agente del medesimo calciatore, Bonetto Marcello, rispettivamente socio accomandatario e socio accomandante della medesima società I.F.A. di GIUSEPPE BONETTO & C. SAS, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10, comma 1, e 15, comma 1 del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all'1.2.2007,

2. il sig. **FORTUNATO CANDIDO**, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.:

- per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente di calciatori al sig. Enzo Maresca, in occasione della propria cessione dalla F.C. Juventus S.p.A. alla Sevilla del 15.7.2005, senza ottenere dal calciatore e depositare presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C., in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10, comma 1, e 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all'1.2.2007,
- per aver svolto attività di assistenza al sig. Enzo Maresca in occasione del contratto di cessione dello stesso calciatore dalla F.C. Juventus S.p.A. alla Sevilla del 15.7.2005, così determinando una situazione di conflitto di interessi nell'espletamento del mandato assunto, essendo di fatto l'agente del calciatore, nonché per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che la citata società pagasse i suoi compensi quale agente del calciatore, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10, commi 1 e 3, 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all'1.2.2007, anche in relazione all'art. 15, comma 1, dello stesso regolamento,

3. il sig. **ENZO MARESCA**, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la F.C. Juventus S.p.A.,
- per essersi avvalso, in occasione della stipulazione del contratto di sua cessione dalla F.C. Juventus S.p.A. alla Sevilla del 15.7.2005, dell'opera dell'agente di calciatori sig. Fortunato Candido senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C., così determinando una situazione di conflitto di interessi essendo l'agente sig. Fortunato Candido titolare di mandato da parte della società ed in tal modo, ulteriormente, consentendo che i compensi da lui dovuti all'agente fossero pagati dalla società stessa, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10, commi 10, comma 1, 13, comma 1 del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all'1.2.2007, anche in relazione all'art. 15, comma 1, dello stesso regolamento,
4. il sig. **ANTONIO GIRAUDO**, all'epoca dei fatti, vice presidente della F.C. Juventus S.p.A.,
- per aver sottoscritto e conferito l'incarico datato 16.6.2005 avente ad oggetto l'acquisizione del calciatore Della Valentina Gladstone Pereira, non all'Agente personalmente Sig. Carmine Raiola, Agente Fifa, ma alla società Prodiges Ltd, di cui il medesimo Agente era legale rappresentante, in violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. previgente, in relazione agli artt. 3, comma 1, e 4, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori vigente fino all'1.2.2007,
 - per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver dato mandato all'Agente Sig. Carmine Raiola, e per esso alla società Prodiges Ltd, con scrittura sottoscritta il 16.6.2005, per la conclusione del contratto tra la soc. Juventus ed il sig. Della Valentina Gladstone Pereira, nonostante tale agente rappresentasse di fatto il medesimo calciatore, in violazione del disposto dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, dagli artt. 10, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all'1.2.2007,
 - per aver sottoscritto e conferito l'incarico datato 18.7.2005, avente ad oggetto il trasferimento e la stipulazione del contratto con il calciatore sig. Ricardo Parke Douglas, non all'Agente personalmente Sig. Carmine Raiola, Agente Fifa, ma alla

società Prodiges Ltd, di cui il medesimo Agente era legale rappresentante, in violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. previgente, in relazione agli artt. 3, comma 1, e 4, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori vigente fino all'1.2.2007,

- per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver dato mandato all'Agente Sig. Carmine Raiola, e per esso alla società Prodiges Ltd, con scrittura sottoscritta il 18.7.2005, per la conclusione del contratto tra la soc. Juventus ed il sig. Ricardo Parke Douglas, nonostante tale agente rappresentasse il medesimo calciatore, in violazione del disposto dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, dagli artt. 10, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all'1.2.2007,
- per aver conferito il 22.8.2005 mandato all'Agente Bonetto Marcello per la trattativa relativa al tesseramento del calciatore MANTOVANI ANDREA, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi del medesimo Agente con l'Agente del medesimo calciatore, Bonetto Giuseppe, rispettivamente socio accomandatario e socio accomandante della medesima società I.F.A. MARCELLO BONETTO & C. SAS, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10, comma 1, e 15, comma 1 del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all'1.2.2007,
- per aver conferito mandato il 17.8.2005 all'Agente Giuseppe Bonetto per la trattativa relativa al tesseramento del calciatore BALZARETTI FEDERICO, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi del medesimo Agente, nell'espletamento del mandato assunto, con l'Agente del medesimo calciatore, Bonetto Marcello, rispettivamente socio accomandatario e socio accomandante della medesima società I.F.A. di GIUSEPPE BONETTO & C. SAS, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10, comma 1, e 15, comma 1 del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all'1.2.2007,
- per aver conferito il 21.12.2005 al sig. Paolo Conti mandato per la stipulazione del contratto con il sig. Antonio Chimenti, determinando così una situazione di

conflitto di interessi in quanto lo stesso sig. Conti era l'agente del calciatore, nonché per aver fatto sì che il compenso spettante al sig. Paolo Conti fosse pagato dalla società dallo stesso rappresentata e non dal calciatore, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10, commi 1 e 3, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all'1.2.2007,

5. il sig. **CARMINE RAIOLA**, agente di calciatori:

- per aver sottoscritto l'incarico datato 16.6.2005 con la Juventus avente ad oggetto l'acquisizione del calciatore Della Valentina Gladstone Pereira, non personalmente nella sua qualità di Agente di calciatori, ma nella mera qualità di Legale Rappresentante della Prodiges Ltd, di cui il medesimo Agente era legale rappresentante, in contrasto con il precetto secondo cui gli incarichi possono essere conferiti solo agli Agenti personalmente, in violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. previgente, in relazione agli artt. 3, comma 2, e 4, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori vigente fino all'1.2.2007,
- per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, per aver agito nell'interesse del calciatore sig. Della Valentina Gladstone Pereira, di cui era agente di fatto, ai fini del trasferimento dello stesso e la conclusione del contratto del 30.8.2005 con la Juventus ed aver nel contempo assunto mandato dalla medesima società finalizzato allo stesso tesseramento e contratto, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. artt. 10, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all'1.2.2007,
- per aver sottoscritto l'incarico datato 2.4.2007 con la Juventus avente ad oggetto l'acquisizione del calciatore Grygera Zdenek, non personalmente nella sua qualità di Agente di calciatori, ma nella mera qualità di Legale Rappresentante della Glitter Ltd, di cui il medesimo Agente era legale rappresentante, in contrasto con il precetto secondo cui gli incarichi possono essere conferiti solo agli Agenti personalmente, in violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., degli artt. 4, comma 2, prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori previgente,

- per aver svolto attività di assistenza al sig. Zdenek Grygera in occasione del trasferimento dello stesso calciatore alla F.C. Juventus S.p.A. di cui al contratto preliminare del 22.2.2007, così determinando una situazione di conflitto di interessi nell'espletamento del mandato assunto, essendo di fatto l'agente del calciatore, nonché per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che la citata società pagasse i suoi compensi quale agente del calciatore, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1, 4 ed 11, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente,
- per avere prestato la propria opera di agente di calciatori in favore del sig. Zdenek Grygera per il trasferimento del calciatore alla Juventus di cui al contratto preliminare del 22.2.2007, senza aver ricevuto e comunicato alla Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C., in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1 e 11, nonché 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente,
- per aver sottoscritto l'incarico datato 18.7.2005 con la Juventus, avente ad oggetto il trasferimento e la stipulazione del contratto con il calciatore sig. Ricardo Parke Douglas, non personalmente nella sua qualità di Agente di calciatori, ma nella mera qualità di Legale Rappresentante della Prodiges Ltd, di cui il medesimo Agente era legale rappresentante, in contrasto con il precetto secondo cui gli incarichi possono essere conferiti solo agli Agenti personalmente, in violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. previgente, in relazione agli artt. 3, comma 1, e 4, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori vigente fino all'1.2.2007,
- per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, per aver agito nell'interesse del calciatore sig. Ricardo Parke Douglas, di cui era agente, ai fini del trasferimento dello stesso e la conclusione del contratto del 30.8.2005 con la Juventus ed aver nel contempo assunto mandato dalla medesima società finalizzato allo stesso tesseramento e contratto, in violazione dell'art. 1,

- comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. artt. 10, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all'1.2.2007,
- per aver assunto l'incarico da parte della Juventus, volto al trasferimento del sig. Zlatan Ibrahimovic da tale società all'Internazionale a mezzo di dichiarazione debitoria del 10.8.2006 e non con l'utilizzo dei moduli predisposti dalla F.I.G.C. con relativo invio alla Commissione Agenti, per giunta assumendo l'incarico non personalmente nella sua qualità di Agente di calciatori, ma nella mera qualità di Legale Rappresentante della Prodiges Ltd, di cui il medesimo Agente era procuratore speciale, in contrasto con il precetto secondo cui gli incarichi possono essere conferiti solo agli Agenti personalmente, in violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. previgente, in relazione agli artt. 3, comma 2, 4, comma 1, e 10, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori vigente fino all'1.2.2007,
 - per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, per avere, in relazione alle prestazioni effettuate per la cessione del contratto del calciatore Ibrahimovic, ottenuto il pagamento da parte della società Juventus, avente quale destinatario la società Prodigest Ltd, di cui era Procuratore Speciale, mentre era l'Agente del medesimo calciatore ed inoltre per avere ricevuto per la medesima operazione pagamenti da parte della società Inter, società contraddittrice contrattuale della Juventus, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. artt. 10, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all'1.2.2007,

6. il sig. **JEAN CLAUDE BLANC**, all'epoca dei fatti, Amministratore delegato e Direttore generale della F.C. Juventus S.p.A.,

- per aver sottoscritto e conferito l'incarico datato 20 febbraio 2009 non all'Agente personalmente Sig. Carmine Raiola, Agente Fifa, ma alla società Glitter Ltd, di cui il medesimo Agente era legale rappresentante, in violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 4, comma 2, prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori previgente,
- per aver conferito al sig. Carmine Raiola mandato per il trasferimento del sig. Zdenek Grygera di cui al contratto preliminare con il calciatore del 22.2.2007,

determinando così una situazione di conflitto di interessi in quanto quest'ultimo era l'agente del calciatore, nonché per aver fatto sì che il compenso spettante all'agente medesimo fosse pagato dalla società dallo stesso rappresentata e non dal calciatore, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 4, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente,

- per aver sottoscritto e conferito l'incarico datato 10.5.2007 non all'Agente personalmente Sig. Jorge Paulo Agostinho Mendes, Agente Fifa, ma alla società Gestifute International Ltd, di cui il medesimo Agente era legale rappresentante, in violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 4, comma 2, prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori previgente,
- per aver conferito al sig. Jorge Paulo Agostinho Mendes mandato per il trasferimento del sig. Tiago Mendes Cardoso di cui al contratto con il calciatore del 21.6.2007, determinando così una situazione di conflitto di interessi in quanto quest'ultimo era l'agente del calciatore, nonché per aver fatto sì che il compenso spettante all'agente medesimo fosse pagato dalla società dallo stesso rappresentata e non dal calciatore, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 4, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente,
- per aver sottoscritto e conferito l'incarico datato 15.7.2006, avente ad oggetto il trasferimento del calciatore sig. Patrick Vieira, non all'Agente personalmente Sig. Franco Granello, Agente Fifa, ma alla società Steve Kutner Management Ltd, di cui il medesimo Agente era rappresentante, in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. previgente, degli artt. 3, comma 1, e 10, comma 1, del Regolamento Agenti in vigore fino all'1.2.2007;
- per aver conferito l'incarico datato 10.8.2006 avente ad oggetto la cessione del calciatore Ibrahimovic dalla Juventus all'Inter non all'Agente personalmente Raiola, al quale è riferibile la medesima società, ma direttamente alla società Prodigest, di cui il medesimo Agente era Procuratore Speciale, in violazione delle norme regolamentari in materia di modalità di conferimento dell'incarico e con

ciò, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi, in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. previgente, degli artt. 3, comma 2, 10, comma 1, e 15, comma 1, del Regolamento Agenti FIGC in vigore fino all'1.2.2007;

7. il sig. **ZDENEK GRYGERA**, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la F.C. Juventus S.p.A.,

- per essersi avvalso, in occasione del suo trasferimento alla Juventus di cui al contratto preliminare del 22.2.2007, dell'opera dell'agente di calciatori sig. Carmine Raiola senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C., così determinando una situazione di conflitto di interessi essendo l'agente Raiola formalmente titolare di mandato da parte della società ed in tal modo, ulteriormente, consentendo che i compensi da lui dovuti all'agente fossero pagati dalla società stessa, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1 e 4, 13, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente,

8. il sig. **JORGE PAULO AGUSTINHO MENDES**, agente di calciatori:

- per aver sottoscritto l'incarico datato 10.5.2007 con la Juventus, non personalmente nella sua qualità di Agente di calciatori, ma nella mera qualità di Legale Rappresentante della Gestifute International Ltd, di cui il medesimo Agente era legale rappresentante, in contrasto con il precetto secondo cui gli incarichi possono essere conferiti solo agli Agenti personalmente, in violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., dell'art. 4, comma 2, prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori previgente,
- per aver svolto attività di assistenza al sig. Tiago Mendes Cardoso in occasione del trasferimento dello stesso calciatore alla F.C. Juventus S.p.A. di cui al contratto del 21.6.2007, così determinando una situazione di conflitto di interessi nell'espletamento del mandato assunto, essendo l'agente del calciatore, nonché per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che la citata società pagasse i suoi compensi quale agente del calciatore, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1, 4 ed 11, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente,

9. il sig. **TIAGO MENDES CARDOSO**, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la F.C. Juventus S.p.A.,
 - per essersi avvalso, in occasione del suo trasferimento alla Juventus di cui al contratto del 21.6.2007, dell'opera dell'agente di calciatori sig. Jorge Paulo Agostinho Mendes, così determinando una situazione di conflitto di interessi essendo lo stesso agente formalmente titolare di mandato da parte della società ed in tal modo, ulteriormente, consentendo che i compensi da lui dovuti all'agente fossero pagati dalla società stessa, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 4, 13, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente,
10. il sig. **OSCAR DAMIANI**, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.:
 - per aver assunto incarico dalla Juventus per il rinnovo del contratto con il calciatore Ulien Ruddy Lilian Thuram a mezzo di dichiarazione debitoria della società del 22.7.2005 e non con l'utilizzo degli appositi moduli predisposti dalla Commissione Agenti di calciatori con relativo deposito o invio alla predetta Commissione, con le modalità e le forme prescritte dal Regolamento Agenti, in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. previgente, in relazione all'art. 10, comma 1, del Regolamento Agenti FIGC in vigore fino all'1.2.2007,
11. il sig. **FRANCO GRANELLO**, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.:
 - per aver assunto dalla Juventus incarico per il trasferimento del calciatore Patrick Vieira all'Internazionale a mezzo di scrittura privata del 15.7.2006 senza l'utilizzo dei moduli predisposti dalla F.I.G.C. e deposito presso la Commissione Agenti, per giunta non personalmente ma quale rappresentante della Steve Kutner Management Ltd, con ciò determinando ulteriormente una situazione di conflitto di interessi in quanto al contempo era agente del calciatore, in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. previgente, degli artt. 3, comma 1, 10, comma 1, e 15, comma 1, del Regolamento Agenti vigente fino all'1.2.2007,
12. il sig. **VIEIRA PATRICK**, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la F.C. Juventus S.p.A.,

- per essersi fatto assistere nelle trattative relative al trasferimento dalla Juventus all'Inter avvenuto il 2.8.2006 dalla STEVE KUTNER MANAGMENT LTD e per essa dall'agente sig. Franco Granello, senza aver conferito formale mandato al medesimo Agente, con le modalità e le forme prescritte dal Regolamento Agenti vigente all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. previgente, dell'art. 10, comma 1 del Regolamento Agenti FIGC in vigore fino all'1.2.2007,
13. il sig. **ZLATAN IBRAHIMOVIC**, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la F.C. Juventus S.p.A.,
- per essersi fatto assistere nelle trattative relative al trasferimento dalla Juventus all'Inter dall'Agente Raiola Carmine, senza aver conferito formale mandato al medesimo Agente, con le modalità e le forme prescritte dal Regolamento Agenti vigente all'epoca dei fatti con ciò, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi, in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. previgente, dell'art. 10, comma 1 del Regolamento Agenti FIGC in vigore fino all'1.2.2007,
14. il sig. **GABRIELE ORIALI**, all'epoca dei fatti, legale rappresentante F.C. Internazionale Milano S.p.A.,
- per aver retribuito l'Agente Raiola, Agente di calciatore di Ibrahimovic, e per esso la società Prodigest Ltd, per l'acquisizione all'FC Internazionale Milano del medesimo calciatore Ibrahimovic, con ciò, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi, in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. previgente, degli artt. 3, comma 2, e 10,
15. il sig. **LUCIANO MOGGI**, all'epoca dei fatti, legale rappresentante della F.C. Juventus S.p.A.,
- per aver conferito al sig. Bruno Carpeggiani mandato per la stipulazione del contratto con il sig. Marco Marchionni del 21.1.2006, determinando così una situazione di conflitto di interessi in quanto lo stesso sig. Carpeggiani era l'agente del calciatore, nonché per aver fatto sì che il compenso spettante al sig. Bruno Carpeggiani fosse pagato dalla società dallo stesso rappresentata e non dal calciatore, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva

previgente, degli artt. 10, commi 1 e 3, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all'1.2.2007,

16. il sig. **BRUNO CARPEGGIANI**, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.:

- per aver ricevuto, nello stesso periodo di tempo, mandato di agente sia dal calciatore MARCHIONNI che dalla società JUVENTUS, entrambi inerenti lo stesso tesseramento del 21.1.2006, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi nell'espletamento dei mandati assunti ed in tal modo facendo sì che il suo compenso venisse corrisposto dalla società, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10, commi 1 e 3, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all'1.2.2007,

17. il sig. **MARCO MARCHIONNI**, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la F.C. Juventus S.p.A.:

- per essersi avvalso, in occasione della stipulazione del contratto del 21.1.2006 con la Juventus, dell'opera dell'agente di calciatori sig. Bruno Carpeggiani, così determinando una situazione di conflitto di interessi essendo l'agente Carpeggiani formalmente titolare di mandato da parte della società ed in tal modo, ulteriormente, consentendo che i compensi da lui dovuti all'agente fossero pagati dalla società stessa, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10, commi 1 e 3, e 15, comma 1 del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all'1.2.2007,

18. il sig. **MARCELLO BONETTO**, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.:

- per aver svolto attività di assistenza alla società Juventus in occasione della stipulazione del contratto con il sig. Andrea Mantovani del 28.8.2005, così determinando una situazione di conflitto di interessi nell'espletamento del mandato assunto, essendo nella medesima trattativa coinvolto il sig. Giuseppe Bonetto, quale Agente titolare di mandato rilasciato dal calciatore, entrambi soci della I.F.A. di Marcello Bonetto & C. s.a.s., in violazione dell'art. 1, comma 1, del

Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10, comma 1, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all'1.2.2007,

- per aver svolto attività di assistenza al calciatore Balzaretti Federico nella trattativa per il tesseramento con la società Juventus del 17.8.2005, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi nell'espletamento del mandato assunto, essendo nella medesima trattativa coinvolto il padre Giuseppe Bonetto, quale Agente del medesimo calciatore, entrambi soci della I.F.A. GIUSEPPE BONETTO & C. SAS, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10, comma 1, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all'1.2.2007,
- per aver svolto attività di assistenza in favore del sig. Gianluca Zambrotta in occasione della stipula del contratto tra il citato calciatore e le società Juventus, nel mentre il sig. Giuseppe Bonetto aveva ricevuto mandato datato 5.8.2005 per la cura degli interessi della società appena citata, nonostante tutti e due gli agenti fossero soci della I.F.A. di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10, comma 1, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all'1.2.2007,

19. il sig. **GIUSEPPE BONETTO**, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.:

- per aver svolto attività di assistenza al calciatore Mantovani Andrea nella trattativa per il tesseramento con la Juventus del 28.8.2005, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi nell'espletamento del mandato assunto, essendo nella medesima trattativa coinvolto il figlio Marcello Bonetto, quale Agente della società Juventus, entrambi soci della IFA di Bonetto Marcello & C., in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10, comma 1, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all'1.2.2007,
- per aver svolto attività di assistenza alla società Juventus nella trattativa per il tesseramento del calciatore Balzaretti Federico del 17.8.2005, con ciò

determinando una situazione di conflitto di interessi nell'espletamento del mandato assunto, essendo nella medesima trattativa coinvolto il figlio Marcello Bonetto, quale Agente del calciatore Balzaretti Federico, entrambi soci della I.F.A. GIUSEPPE BONETTO & C. SAS, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10, comma 1, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all'1.2.2007,

- per aver svolto attività di assistenza alla società Juventus nella trattativa per il tesseramento del calciatore Zambrotta Gianluca, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi nell'espletamento del mandato assunto, essendo nella medesima trattativa coinvolto il figlio Marcello Bonetto, quale Agente del calciatore Zambrotta Gianluca, entrambi soci della I.F.A. GIUSEPPE BONETTO & C. SAS, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10, comma 1, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all'1.2.2007,

20. il sig. **PAOLO CONTI**, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.:

- per aver svolto attività di assistenza alla società Juventus, in virtù di formale mandato, nella trattativa per il tesseramento del calciatore CHIMENTI ANTONIO del 21.1.2006, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi nell'espletamento del mandato assunto, essendo nella medesima trattativa anche l'Agente del calciatore Chimenti insieme al figlio Carlo Conti ed in tal modo facendo sì che il suo compenso venisse corrisposto, sia pure in parte, dalla società, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10, commi 1 e 3, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all'1.2.2007,

21. il sig. **ANTONIO CHIMENTI**, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la F.C. Juventus S.p.A.:

- per essersi avvalso, in occasione della stipulazione del contratto del 21.1.2006 con la Juventus, dell'opera dell'agente di calciatori sig. Paolo Conti, così determinando una situazione di conflitto di interessi essendo l'agente Conti formalmente titolare di mandato da parte della società ed in tal modo,

ulteriormente, consentendo che i compensi da lui dovuti all'agente fossero, sia pure in parte, pagati dalla società stessa, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10, commi 1 e 3, e 15, comma 1 del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all'1.2.2007,

Per quanto attiene la responsabilità della società F.C. JUVENTUS S.p.A. e della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., il Procuratore Federale ha disposto l'archiviazione del procedimento, non essendo emerse dalle risultanze istruttorie in atti fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell'art. 18 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti.